



Regione Lombardia

DECRETO N. 2658

Del 24/02/2023

Identificativo Atto n. 365

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

2014IT16RFOP012 – RLO12019008322 - RLO12019008323 – POR FESR 2014-2020 – ASSE III - AZIONE 3.A.1.1 - BANDO ARCHE' "NUOVE MPMI – SOSTEGNO ALLE START UP LOMBARDE IN FASE DI AVVIAMENTO E CONSOLIDAMENTO" DI CUI AL D.D.S. N. 11109 DEL 26/07/2019 – DECADENZA DEL CONTRIBUTO CONCESSO ED EROGATO ALL'IMPRESA R1881 S.R.L.S. E ACCERTAMENTO PER SUCCESSIVA MESSA A PERDITA DELL'IMPORTO DI EURO 17.044,97.

L'atto si compone di 11 pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LE START UP

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, nonché gli investimenti delle medesime con particolare attenzione agli ambiti dell'innovazione, delle infrastrutture immateriali, dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

VISTI:

- il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3/3/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regione Lombardia

- l'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C(2014)8021, che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, che prevede nell'ambito dell' Asse III la realizzazione di interventi di supporto alla nascita di nuove imprese;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013 e prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti "de minimis"), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo);

RICHIAMATO il Programma Operativo Regionale (POR) di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 di cui alla D.G.R. 6 marzo 2015, n. X/3251 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015)923, aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017)4222 del 20 giugno 2017, C(2018)5551 del 13 agosto 2018, C(2019)274 del 23 gennaio 2019 e C(2019)6960 del 24 settembre 2019 e CE C(2020) 6342 del 11/09/2020 e successive DGR di presa d'atto X/6983/2017, XI/549/2018, XI/1236/2019, XI/2253/2019 e XI/3596/2020;

DATO ATTO che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse III "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese", l'obiettivo specifico 3.A.1 "Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese", in attuazione del quale è compresa l'azione 3.A.1.1 (3.5.1 dell'AP) "Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza";



Regione Lombardia

RICHIAMATI:

- la D.C.R. 10 luglio 2018, n. XI/64 “Programma regionale di sviluppo della XI Legislatura”;
- la D.G.R. 07 maggio 2019, n. XI/1595 di approvazione della Misura per l'avvio e il consolidamento delle imprese, a valere sul POR FESR 2014- 2020 – Asse III azione 3.A.1.1., con una dotazione finanziaria pari ad euro 16.000.000,00, ed i relativi criteri attuativi, con cui è stata demandata alla Direzione Generale Sviluppo Economico l'emanazione dei provvedimenti attuativi necessari e la definizione del Bando ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- il d.d.s. 26 luglio 2019, n. 11109 che, in attuazione della richiamata D.G.R. 07 maggio 2019, n. XI/1595, ha approvato il “Bando ARCHE’ – nuove MPMI – sostegno alle Start Up in fase di avviamento e consolidamento”, individuando il Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le Start Up, l'Artigianato e le Microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico, responsabile del procedimento di selezione e concessione delle agevolazioni nell'ambito del bando stesso, fissando al 2 ottobre 2019 la data di apertura dello sportello;
- il decreto 20 novembre 2019, n. 16690 con il quale è affidato a Finlombarda S.p.A. l'assistenza tecnica del Bando relativa alla Misura per l'avvio e il consolidamento delle imprese - BANDO ARCHE’, per lo svolgimento, tra l'altro, delle attività di verifica delle rendicontazioni finali presentate dai beneficiari, come indicate al già citato articolo C.5. del Bando;
- le “Linee guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili per il Bando Archè - Nuove MPMI – Sostegno alle Start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento”, approvate con D.d.u.o. 22 aprile 2020, n. 4796;

DATO ATTO che per l'impresa R1881 S.R.L.S. - P.iva 10681750963 (ID 1500830):

- con d.d.s. 15 maggio 2020, n. 5842 è stata concesso un contributo pari a euro 18.489,20 a fronte di un investimento pari a euro 49.458,61, a valere sul bando di cui al richiamato d.d.s. n. 11109/2019;
- con d.d.u.o. 11 giugno 2021, n. 7985 è stata approvata la rendicontazione con rideterminazione del contributo e disposta la liquidazione dello stesso per un importo pari a euro 17.044,97;

RICHIAMATO il bando, di cui al d.d.s. n. 11109/2019, che stabilisce:



Regione Lombardia

- al punto D.1:
 - lett. g) di non alienare, cedere o distrarre i beni oggetto dell'agevolazione nei cinque anni successivi alla concessione del contributo, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, come previsto dall'articolo 9 del Decreto legislativo n. 123 del 31.03.1998;
 - lett. l) che i soggetti beneficiari sono obbligati ad assicurare il rispetto, in tema di stabilità delle operazioni, di quanto previsto dal Regolamento UE n. 1303/2013 art. 71: *"Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue: a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma"*;
- al punto D.3.2. lett. d) che il contributo è soggetto a decadenza parziale o totale in caso di assoggettamento del soggetto beneficiario a procedure concorsuali, ivi inclusa, ove del caso, l'amministrazione straordinaria, messa in liquidazione anche volontaria, cessione dei beni ai creditori e la modifica dell'attività da parte del soggetto beneficiario;

DATO ATTO che a seguito di verifica nel Registro Imprese dalla visura camerale:

- l'impresa R1881 S.R.L.S. - P.iva 10681750963 risulta in stato di scioglimento e liquidazione dal 17 novembre 2021 e cancellata dal registro delle imprese in data 21 gennaio 2022;
- nel registro delle imprese risulta essere iscritta e attiva un'impresa con la medesima sede legale, sede operativa secondaria, oggetto sociale e rappresentante legale, dell'impresa R1881 S.R.L.S., ma con forma societaria differente, denominata R1881 S.R.L. - P.iva 11559810962;

DATO ATTO che:

- con pec prot. reg.le O1.2023.0000042 del 3 gennaio 2023 è stato trasmesso il preavviso di decadenza all'indirizzo pec dell'impresa R1881 S.R.L.S. - P.iva 10681750963 con richiesta di chiarimenti sullo stato della posizione;
- la pec di cui sopra non è andata a buon fine in quanto l'indirizzo pec dell'impresa R1881 S.R.L.S. è risultato non valido, la comunicazione in data 5 gennaio 2023 è stata inviata all'indirizzo pec del liquidatore dell'impresa, il sig.



Regione Lombardia

GIANNICO FILIPPO e al sig. RONCORONI ANDREA, rappresentante legale dell'impresa all'indirizzo pec dell'impresa R1881 S.R.L. – P. Iva 11559810962;

PRESO ATTO che con comunicazione O1.2023.0000376 del 13 gennaio 2023 il sig. Roncoroni Andrea ha comunicato che la pec trasmessa all'indirizzo dell'impresa R1881 S.R.L. non era ricevibile in quanto non di competenza dell'impresa stessa;

RICHIAMATO il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PR FESR 2014- 2020, adottato con Decreto n. 11912 del 18 novembre 2016 e da ultimo integrato con d.d.u.o. 19 luglio 2022, n. 10540;

RICHIAMATO il decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 511 del 21 gennaio 2022, con il quale il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa "Affari legislativi, amministrativi e programmazione per lo sviluppo economico" della Direzione Generale Sviluppo Economico, dott. Tommaso Mazzei, è stato nominato quale Responsabile dell'Asse 3 del POR FESR 2014-2020 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese" con decorrenza dal 1° febbraio 2022;

RICHIAMATO quanto previsto dall'articolo 72 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di separazione delle funzioni di gestione e di controllo;

DATO ATTO che nel rispetto del suddetto principio di separazioni delle funzioni, le attività di selezione e concessione delle agevolazioni sono state svolte dal Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le start up e che i controlli in loco sono svolti dal personale dell'Autorità di Gestione;

PRESO ATTO che i funzionari dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 hanno effettuato una verifica in loco nella sede dell'impresa di Como in via Oldeschi n. 30 in data 14 febbraio 2023, ai sensi dell'art. D.4 del bando;

RICHIAMATA la pec prot. reg.le O1.2023.0003777 del 23 febbraio 2023 con cui il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa "Affari legislativi, amministrativi e programmazione per lo sviluppo economico" della Direzione Generale Sviluppo Economico, dott. Tommaso Mazzei, quale Responsabile dell'Asse 3 del POR FESR



Regione Lombardia

2014-2020 ha trasmesso il verbale di verifica in loco e la relativa check list che ha confermato quanto rilevato dalle verifiche dei dati presenti sulla visura camerale del registro delle imprese soprarichiamato e ha evidenziato che:

- in data 19 agosto 2021 l'impresa R1881 S.R.L.S. – P.iva 10681750963 ha trasferito la sede legale di Milano, dichiarata nella domanda di ammissione al contributo, da via Enrico Besana n. 11 a Corso di Porta Vittoria;
- in data 1° dicembre 2021 l'impresa R1881 S.R.L.S. è stata messa in scioglimento e liquidazione e la sede legale di Milano di Corso in Porta Vittoria e l'unità locale di Como in via Oldeschi n. 30, sede del progetto oggetto del contributo, sono cessate e cancellate dal registro delle imprese il 21 gennaio 2022;
- l'oggetto sociale, il rappresentante legale e le sedi dell'impresa R1881 S.R.L.S. coincidono con quelle dell'impresa R1881 S.R.L. – P.iva 11559810962 che risulta attiva e iscritta nel Registro delle imprese dal 22 gennaio 2021;
- il delegato del liquidatore ha dichiarato che i beni acquistati con il contributo sono stati ceduti e attualmente destinati alla R1881 S.R.L., il cui rappresentante legale è il sig. RONCORONI ANDREA;

PRESO ATTO che, come evidenziato nella pec soprarichiamata prot. reg.le O1.2023.0003777, il verbale rileva che *“la società che ha presentato la domanda e ha ricevuto il finanziamento è stata chiusa e che i beni oggetto del finanziamento sono attualmente nella disponibilità della R1881 S.R.L.”*, pertanto il controllo non apporta elementi atti a superare le cause di decadenza già evidenziate;

RITENUTO necessario, secondo quanto rilevato dall'esito dei controlli effettuati, dichiarare la decadenza del contributo concesso ed erogato all'impresa R1881 S.R.L.S. 10681750963 (ID 1500830), pari a euro 17.044,97, ai sensi del bando ai punti D.1 lett. g) e lett. l) e al punto D.3.2. lett. d) sopra richiamati;

VISTO l'art. 2495 del Codice civile “Cancellazione della Società” che al comma dispone quanto segue: *“ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi [c.c. 31, 2312, 2324]. La domanda, se*



Regione Lombardia

proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”;

DATO ATTO che, come sopra indicato, l'impresa R1881 S.R.L.S. è cancellata dal Registro delle imprese in data 21 gennaio 2022 e che ai sensi dell'art. 2495 C.C. non sono più possibili azioni di recupero del contributo concesso ed erogato con decreto 11 giugno 2021, n. 7985;

VISTI:

- l'art. 46 “Fondo crediti di dubbia esigibilità” che al comma 1 D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 dispone che: “nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma fondo crediti di dubbia esigibilità, è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2”;
- l'allegato 4/2 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 stabilisce “Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità”;

RITENUTO di:

- procedere, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 46 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, all'accertamento al fine di iscrivere nelle scritture il contributo concesso ed erogato pari a euro 17.044,97;
- individuare l'importo di euro 17.044,97 quale quota da mettere a perdita in quanto non più recuperabile e che trova copertura sul Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità sul capitolo di entrata 3.0500.02.11226;
- demandare a successivo provvedimento di messa a perdita la cancellazione degli accertamenti adottati con il presente provvedimento a seguito della numerazione;

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare



Regione Lombardia

del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento;

CONSIDERATO che non è possibile attestare la rispondenza al principio della competenza finanziaria potenziato in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto in quanto trattasi di credito inesigibile che viene contabilizzato dal presente provvedimento nel 2023 al solo fine di garantire il rispetto dei principi contabili e in particolare i principi di veridicità e di prudenza;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei termini procedurali di cui alla L.R. 1/2012 a decorre dalla trasmissione degli esiti del controllo in loco;

DATO ATTO che trattandosi di accertamento per conseguente messa a perdita il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*);

VISTO il Decreto Ministeriale n. 115 del 31/05/2017 di approvazione del “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale



Regione Lombardia

degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" ed in particolare l'art. 9, comma 8 in cui è stabilito che qualora per effetto di revoche o riduzioni a qualunque titolo disposte, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire l'aiuto individuale già erogato, il soggetto concedente è tenuto a trasmettere nel registro nazionale degli aiuti le informazioni relative alla variazione intervenuta solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto e comunque entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione;

DATO ATTO che:

- ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni" l'aiuto è stato registrato nel registro nazionale aiuti con il CAR 9395 – COR 1791294, COVAR 508507;
- trattandosi di accertamento per conseguente messa a perdita senza possibilità di restituzione dell'aiuto non si procederà alla variazione nel Registro Nazionale Aiuti;

VISTA la L.R. 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il R.R. 2 aprile 2001 n. 1 "Regolamento di contabilità della Giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni";

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";

RICHIAMATA la D.G.R. 28 marzo 2022, n. 6202 "VI provvedimento organizzativo 2022", con cui con decorrenza 01 aprile 2022, è stata nominata Gessyca Golia quale Dirigente della Struttura Interventi per le Start Up";

DATO ATTO che per la tipologia di entrata oggetto di tale atto non è previsto il CUP;



Regione Lombardia

DECRETA

1. Di dichiarare, ai sensi del bando ai punti D.1 lett. g) e lett. l) e al punto D.3.2. lett. d), la decadenza del contributo concesso ed erogato all'impresa R1881 S.R.L.S. 10681750963 (ID 1500830), pari a euro 17.044,97;
2. Di procedere, secondo quanto espresso in premessa all'accertamento dell'importo complessivo di euro 17.044,97, che rappresenta la quota da mettere a perdita e che, pertanto, trova copertura sul Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di cui all'articolo 46 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, a carico di R1881 SRLS (cod. 994736), imputato al capitolo di entrata 3.0500.02.11226 dell'esercizio finanziario 2023.
3. Di dare atto che si procederà con provvedimento successivo di messa a perdita alla cancellazione dell'accertamento adottato con il presente provvedimento, ai sensi dell'allegato 4/2 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
4. Di stabilire trattandosi di accertamento per conseguente messa a perdita senza possibilità di restituzione dell'aiuto che non si procederà alla variazione nel Registro Nazionale Aiuti.
5. Di attestare che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
6. Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente Responsabile dell'Asse 3 del POR FESR 2014-2020 e all'Autorità di Gestione e ad ARIA S.p.A. per gli adempimenti di competenza.
7. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it.

IL DIRIGENTE

GESSYCA GOLIA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge